

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di consiglio del 23 luglio 2015 composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Luca Fazio	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	

A seguito della Camera di consiglio del 23 luglio 2015 ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere (prot. n. 2029 CdC del 10 giugno 2015), formulata dal Sindaco del comune di Taranto.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 54 del 6 luglio maggio 2015 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 23 luglio 2015;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, Ref. Rossana De Corato;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del comune di Taranto ha formulato una richiesta di parere alla Sezione volta a conoscere la corretta procedura di contabilizzazione degli interessi maturati, nel caso in cui l'ente non abbia provveduto ad assumere regolare impegno di spesa.

In particolare, il Rappresentante legale del comune istante, premettendo che gli interessi derivano dal ritardato pagamento di fatture relative a contratti stipulati dall'ente, per i quali è risultato insufficiente il relativo stanziamento di bilancio, ha posto il seguente quesito:

- *"...si chiede se occorra seguire la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) art. 194 TUEL, anche se non si tratta di fattispecie rispetto alla quale in senso stretto è possibile apprezzare un'utilitas, oppure si debba procedere all'impegno di spesa sull'esercizio corrente, fatte salve le responsabilità a causa del ritardo di pagamento della fattura ed agire nei confronti di chi di ragione..."*.

1. Ammissibilità soggettiva.

In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali..."*.

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancanza di detto Organismo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n. 29 del 26 ottobre 2007), ma ancora non operante, non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell'operatività del Consiglio delle autonomie locali la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie - dal Sindaco del comune, quale organo di vertice dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata mediante la verifica dell'attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità

pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003) e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

La richiesta di parere in trattazione va considerata oggettivamente ammissibile, ricadendo nell'ambito della "materia della contabilità pubblica", nell'accezione di cui all'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, in quanto attiene a problematiche inerenti alla corretta contabilizzazione di determinate tipologie di spese.

Tuttavia, va precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da un'esigenza dell'Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni specifiche per l'attività gestionale concreta. In caso contrario l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione.

MERITO

La questione in esame concerne la possibilità o meno, per il comune di Taranto, di riconoscere quali debiti fuori bilancio alcune poste relative ad interessi moratori maturati a seguito del ritardato pagamento di fatture per contratti stipulati dall'ente con ditte esterne.

Il comune, quindi, si interroga se debba procedere con l'ordinaria procedura di spesa, stanziando e impegnando la somma necessaria nell'esercizio di competenza in cui la pretesa è sorta e rivolta all'ente, oppure se debba attivare la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi, per l'appunto di debiti non precedentemente impegnati.

Le Sezioni regionali di controllo hanno in molteplici occasioni (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 118/PAR/2011, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.354/PAR/2013, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana n. 55/2014) espresso l'avviso che debito fuori bilancio sia ogni debito che non risulti preventivamente previsto nel bilancio dell'ente e, quindi, impegnato, su quel bilancio, nelle forme di legge, in coincidenza con l'assunzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Ritiene il Collegio che l'obbligazione di pagamento degli interessi moratori non può configurare un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Invero, l'Amministrazione richiedente, ha correttamente inquadrato la peculiarità della tipologia di spesa *de qua*, infatti, la non riconoscibilità del debito è riconducibile al difetto del requisito dell'utilità e dell'arricchimento nei confronti dell'ente stesso.

In generale, l'assenza di un regolare impegno di spesa, comporta che il pagamento della medesima sia preceduta dal riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini indicati dall'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL., sempre che ne ricorrano tutti i presupposti.

Occorre mettere in luce, infatti, che può procedersi al riconoscimento del debito solamente nei limiti nei quali il bene o il servizio acquisito rientrino "nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza" e venga accertata, con delibera motivata, sia l'utilità del bene o del servizio che l'arricchimento che l'attività ha comportato per l'ente (art. 194, co. 1, lett. e).

Il riconoscimento del debito fuori bilancio che derivi dall'acquisizione di un bene o servizio in assenza di impegno di spesa risulta essere, quindi, possibile, sempreché sussistano le condizioni previste dalla norma suindicata; con la conseguenza che ogni volta che l'ente abbia seguito una procedura irregolare può attuare una sorta di regolarizzazione a posteriori.

Tale regolarizzazione, però, non opera automaticamente in quanto viene demandata al Consiglio dell'ente la valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza, in concreto, dei presupposti della norma e solo in caso positivo potrà procedersi all'effettivo riconoscimento.

Osserva il Collegio che il legislatore ha richiesto che venga accertata e dimostrata il requisito dell'"utilità" della prestazione, senza che nella legislazione vigente si possa rinvenire una precisa nozione della fattispecie, demandando alla delibera consiliare di riconoscimento l'individuazione dei requisiti delle spese in questione, in un ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione.

In mancanza del requisito dell'utilità (art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL il comune non può riconoscere spontaneamente alcun debito né, tantomeno, quello per interessi che per sua stessa natura non produce affatto utilità all'ente.

Peraltro, non è pensabile che il comune, in presenza di un'obbligazione di interessi di mora per ritardato pagamento debba sostenere un contenzioso giudiziale, al fine di poter fare rientrare il debito nella fattispecie di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell'art. 194 TUEL e subire le ulteriori conseguenze negative della condanna alle spese del giudizio.

Questa Sezione di controllo, pertanto, ritiene che se, come nel caso sottoposto all'esame, l'obbligazione degli interessi scaturisca dal mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile del creditore, l'ente debitore debba verificare la fondatezza e la correttezza delle richieste della parte privata, valutando eventualmente l'opportunità di giungere ad un accordo transattivo in cui dovranno, ovviamente, essere ben chiare le reciproche concessioni (cod. civ., art. 1965).

L'Amministrazione dovrà assumere tempestivamente l'impegno di spesa e provvedere, quanto prima, al relativo pagamento per evitare il proliferare di ulteriori interessi ed il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria.

Tali considerazioni sono avallate da quanto prescrive il nuovo principio contabile applicato (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 - Aggiornato al D.M. del 20 maggio 2015), concernente la contabilità finanziaria, il quale al punto 6.3, capoverso. 7[^] stabilisce

che: *"...Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti..."*.

In disparte, la questione inerente all'eventuale responsabilità erariale che si potrebbe configurare nel caso in cui fosse accertato, nelle sedi opportune, il ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Ne deriva l'obbligatoria comunicazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

PQM

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Taranto

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2015.

Il Relatore

F.to Rossana De Corato

Il Presidente

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2015
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo